



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 23 maggio 2018

Deliberazione n. 2018/12/164

Oggetto: A.I. di Valle Ufita. Comune di Flumeri Ordinanza Sindacale n. 9/2018 del 27/04/2018. Provvedimenti.

L'anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di maggio alle ore 10,45 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

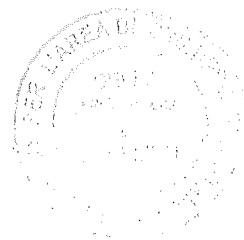
1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., Ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Premesso

che, come si evince dall'istruttoria del Dirigente dell'Area tecnica,

- il Comune di Flumeri in data 3 maggio 2018, ha trasmesso a mezzo posta certificata, Ordinanza Sindacale n. 9/2018 del 27/04/2018, acquisita al protocollo consortile al n. 1891 del 3 maggio 2018, avente ad oggetto "art. 192 – D.Lgs. 152/2006 – rimozione di rifiuti abbandonati contenenti tra l'altro fibre di amianto in località Fabbrica – fondo di proprietà del Consorzio ASI Avellino, Via Campo Fiume 2/A, 83100 Avellino (AV)";
- lo stesso Comune, con nota a mezzo mail in data 3 maggio 2018, acquisita al protocollo consortile al n. 1974 del 9 maggio 2018, ha trasmesso ulteriore documentazione;
- l'Ordinanza in questione prescrive entro trenta giorni dalla notifica, la rimozione di materiale contenente amianto e di altri rifiuti, abbandonati sul terreno individuato in catasto al foglio 1 p.lla 175, risultante al catasto in proprietà del Consorzio, in quanto acquisito con Decreto di esproprio del Prefetto di Avellino del 7 febbraio 1979 come si evince dal Certificato catastale;
- non è stato invece possibile reperire agli atti del Consorzio, il Decreto Prefettizio;
- il lotto in argomento era stato acquisito dal Consorzio per l'esecuzione dei lavori di costruzione della rete fognaria con relativo impianto di depurazione a servizio dell'area industriale di Valle Ufita (Progetto SAI/AV 1293/1");
- il Dirigente dell'Area tecnica, stante l'urgenza di avviare le attività finalizzate all'eventuale rimozione dei rifiuti, ha contattato per le vie brevi la ditta N.M.C Ecosidere S.r.l. con sede operativa in Valle Ufita, ed in data 18 maggio ha effettuato sopralluogo alla presenza della stessa;
- con nota protocollo consortile n. 2252 in data 22 maggio 2018 ha chiesto alla ditta di formulare "un preventivo/offerta per l'affidamento del servizio di analisi, raccolta, ritiro, confezionamento, trasporto e smaltimento rifiuti rinvenuti in A.I. ASI di Valle Ufita tenimento del Comune di Flumeri"
- la N.M.C. Ecosider S.r.l. con nota acquisita al protocollo consortile al n. 2279 in data 22 maggio 2018, ha trasmesso il preventivo/offerta richiesto pari ad €. 9.700,00;

Dato atto

della relazione istruttoria resa dal dirigente dell'Area tecnica nella quale rappresenta

- che per ottemperare all'esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 9/2018 del 27 aprile 2018, il Comitato Direttivo dovrà dare mandato agli Uffici di procedere all'affidamento del servizio ed autorizzare ed impegnare la spesa di €. 9.700,00 oltre IVA;
- che la rimozione dei rifiuti e nello specifico del materiale contenente amianto, potrà avvenire solo in seguito all'approvazione del piano di lavoro da parte dell'ASL che dovrà essere redatto a cura della ditta incaricata dopo la sottoscrizione del contratto e che sarà approvato entro 90 giorni dalla data di presentazione;
- che la rimozione della restante parte dei rifiuti potrà avvenire solo in seguito alla bonifica dell'area dalla presenza dei materiali contenenti amianto;
- che per le motivazioni su evidenziate, non sarà possibile effettuare la rimozione dei rifiuti nel termine prescritto dall'Ordinanza Sindacale;



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Preso atto di quanto rappresentato infine dal Dirigente dell'Area tecnica di seguito letteralmente riportato:

“Preme in ogni caso evidenziare che l'eventuale disponibilità ad ottemperare, non risponde assolutamente a riconoscimento e/o assunzione di qualsivoglia responsabilità, mirando unicamente a porre rimedio ad una situazione idonea ad esitare in danno, esigenza questa che avrebbe dovuto avvertire il Comune.

L'ordinanza in questione, infatti, contravviene il disposto di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) che sancisce il principio secondo cui il proprietario dell'area, sulla quale sono stati abbandonati dei rifiuti, ha l'obbligo di provvedere al loro smaltimento solo nel caso in cui il loro illecito deposito possa essergli imputato a titolo di dolo o colpa. Per giurisprudenza pacifica “ *L'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 dispone che l'obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti può gravare, in solido con il responsabile, anche a carico del proprietario del sito e del titolare dei diritti reali o personali di godimento relativi ad esso, solo se tale violazione sia anche a loro imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai preposti al controllo*” (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4037)”;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta.
2. Di dare mandato all'Area tecnica consortile affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie per ottemperare all'esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 9/2018 del 27 aprile 2018 quale l'affidamento del servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati di cui in premessa. A tal fine, autorizzare ed impegnare la spesa di €. 9.700,00 oltre IVA.
3. Di richiedere al Comune di Flumeri una proroga dei termini prescritti per ottemperare all'esecuzione della nominata Ordinanza Sindacale, per le motivazioni specificate in premessa.
4. Incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013